



Consorzio Omega

Operatori Multiservizi e Gestori Ambientali

SUPERBONUS 110%

GUIDA OPERATIVA

**SUPERBONUS 110%
FAQ CATEGORIA VENTIDUE
CESSIONE CREDITO MEDIANTE SCONTO IN FATTURA**

**RUBRICA ON LINE
A cura
Dott. Emilio Bonaduce**

CATEGORIA VENTIDUE
SCONTO IN FATTURA
(Vedi SCHEDA 59)

FAQ 01**D. Come funziona il sistema dello sconto in fattura?**

R. In luogo della compensazione diretta, nonché della cessione del credito a terzi, il beneficiario del credito può optare per lo “sconto in fattura” che corrisponde alla detrazione spettante direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Il sistema dello “sconto in fattura” trasforma, di fatto, la detrazione in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

Evidentemente, il fornitore che pratica “lo sconto in fattura” avrà a disposizione anche quel 10% che non può essere riconosciuto come sconto in fattura.

Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro che ha scontato totalmente ottiene un credito d’imposta di 11.000 da utilizzare in 5 anni perché la detrazione originaria prevede questo tempo di recupero della spesa.

Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

FAQ 02**D. E’ possibile riferire lo sconto in fattura ad una sola parte del credito?**

R. Lo “sconto in fattura” può essere totale e/o parziale nel senso che può corrispondere all’intero importo dovuto e/i a parte di esso, così come è un sistema che può essere messo in atto da più fornitori (nei confronti dello stesso beneficiario) e dagli stessi tecnici impegnati nell’esecuzione delle attività.

FAQ 03**D. Con quali meccanismi contabili il fornitore e/o l’esecutore registra lo “sconto in fattura”?**

R. A dare la possibilità al contribuente di optare per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale (quinquennale o decennale) spettante in dichiarazione dei redditi è stato l’art. 121, DL 34/2020 convertito nella legge 77/2020.

Il Fornitore in questi casi matura un credito d’imposta corrispondente alla detrazione alla quale il cliente ha rinunciato, che può essere totale o parziale e lo sconto in fattura non può superare il totale del corrispettivo dovuto al fornitore.

In caso di lavori rientranti nel campo di azione dell’Ecobonus al 110%, il fornitore dovrà emettere una fattura di importo pari al corrispettivo lordo (imponibile+IVA al 10%).

Anche se la detrazione IRPEF è pari al 110%, lo sconto applicato non può superare il corrispettivo lordo dovuto dal cliente essendo chiaro che la maggiorazione del 110% è di competenza di chi utilizza il credito acquisito nella forma della “compensazione”, cioè il 10% è finalizzato al ristoro degli oneri per la detraibilità quinquennale del credito (in forma di compensazione).

Il fornitore, infatti, maturerà un credito di imposta pari al 110% (es. su una fattura da 30.000 euro maturerà un credito di 33.000 euro) ed il credito d'imposta ex. Art. 121, DL 34/2020, ovvero il surplus del 10% e il corrispettivo scontato, può essere fruito solo, utilizzando il modello F24, mediante compensazione orizzontale. Codice tributo "6908, Ecobonus – Recupero dello sconto praticato dal fornitore" ed in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa, il fornitore può decidere a sua volta di cedere il credito acquisito, ad esempio ad un istituto di credito (in questo caso sarà sottoposto all'applicazione di un tasso di sconto e di oneri di gestione della pratica oltre gli interessi ed i costi se apre una linea di credito destinata a finanziare i lavori).

Scritture contabili

Nelle scritture contabili, nella rilevazione del credito verso il cliente vanno indicati:

il credito verso il cliente (il corrispettivo lordo);

l'importo imponibile, che andrà sotto la voce "Ricavi delle vendite";

l'IVA, sotto la voce "IVA debito".

Nella rilevazione della maturazione del credito d'imposta spettante a seguito della concessione dello sconto:

l'importo al 110% indicato come "Credito d'imposta ex. Art. 121, DL 34/2020";

il credito verso il cliente (il corrispettivo lordo);

il surplus del 10% sotto la voce "Altri ricavi" essendo un importo considerabile alla stregua dei "contributi in conto esercizio" (OIC 12) tassabili a partire dal momento in cui è sorto il diritto a percepirla, quindi dal momento della presentazione, da parte del cliente, della comunicazione telematica dell'opzione dello sconto in fattura.

In caso di compensazione del credito con modello F24:

l'importo dei debiti da F24;

l'importo del credito d'imposta ex. Art. 121, DL 34/2020 da utilizzare per compensarli.

In caso della cessione alla Banca:

il credito d'imposta ex. Art. 121, DL 34/2020;

l'importo ceduto alla banca al netto del tasso di sconto e degli oneri di gestione;

il tasso di sconto;

gli oneri di gestione.